

Newsletter n. 15 del 12 Giugno 2018

1. PACCHETTI E SERVIZI TURISTICI - Dettata una nuova disciplina in attuazione della Direttiva (UE) 2015/2302 - Maggiori tutele per i viaggiatori - In vigore dal 1° luglio 2018

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2018, il **Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62**, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio”.

Il provvedimento modifica la disciplina prevista relativamente ai **pacchetti e servizi turistici venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati**, la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata da professionisti, in attuazione della Direttiva UE 2015/2302, prevedendo tra le novità, una nozione **più ampia di pacchetto turistico** e **maggiori tutele ai viaggiatori** attraverso l'intensificazione della responsabilità dell'organizzatore e del venditore.

Il decreto definisce in modo più ampio la nozione di “**pacchetto turistico**” che non è più riservato ai contratti conclusi nel territorio dello Stato, ma copre un ventaglio più ampio di fattispecie, comprendendo: i **contratti on-line**; i **pacchetti “su misura”** e i **pacchetti “dinamici”**.

Con l'espressione “**pacchetto turistico**” si intende la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, purché si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) *tali servizi devono essere combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;*
- 2) *tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, devono essere:*
 - a) *acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore decida di effettuare il pagamento;*
 - b) *offerti, venduti o fatturati ad un prezzo forfettario o globale;*
 - c) *pubblicizzati o venduti con la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;*
 - d) *combinati entro 24 ore dalla conclusione di un primo contratto a uno o più professionisti, anche con processi collegati di prenotazione online.*

In presenza di pacchetti turistici, il venditore e l'organizzatore hanno l'obbligo di fornire al viaggiatore, prima della conclusione del contratto, un **modello informativo standard e una serie di informazioni sulle principali caratteristiche dei servizi turistici offerti** (ad esempio, sulla lingua in cui sono prestati i servizi ovvero se il viaggio sia idoneo a persone con mobilità ridotta).

Sono, altresì, previste per gli organizzatori ed i venditori **forme obbligatorie di assicurazione per la responsabilità civile e rafforzate le garanzie per il viaggiatore** in caso di insolvenza o fallimento degli stessi.

Viene, inoltre, prevista una **disciplina specifica per la responsabilità del venditore** di pacchetti e di singoli servizi turistici, in linea con la tradizionale qualificazione del contratto come rapporto di mandato. Viene, inoltre, previsto che il venditore sia, da un lato, responsabile dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore e, dall'altro, sia considerato come organizzatore (con le conseguenti responsabilità) nel caso ometta di fornire al viaggiatore tutte le informazioni relative all'organizzatore.

Altra rilevante novità della nuova disciplina è l'intensificazione della responsabilità dell'organizzatore per l'**inesatta esecuzione del pacchetto**: viene, infatti, in ogni caso garantita al viaggiatore una riduzione del prezzo, oltre all'eventuale risarcimento dei danni e alla possibilità di recedere dal contratto.

Di rilievo anche l'**allungamento dei termini di prescrizione**: tre anni per il danno alla persona e due per gli altri danni, a fronte del termine di due anni ed un anno, rispettivamente, previsti dalla normativa vigente.

Altra importante novità della direttiva e del decreto di recepimento è l'introduzione della nuova categoria dei "**servizi turistici collegati**", **consistenti nella combinazione di due diversi tipi di servizi turistici, che però non costituiscono un "pacchetto"** e comportano la conclusione di contratti distinti.

A tali servizi turistici collegati sono estese le misure di protezione in caso di insolvenza o fallimento e vengono espressamente previsti obblighi di informazione sul fatto che non si tratti di pacchetti turistici, che se violati comportano per il professionista la sottoposizione alle previsioni in materia di pacchetti.

Infine, nel caso in cui il professionista, il venditore o l'organizzatore omettano di fornire le informazioni necessarie al viaggiatore, ostacolino l'esercizio del diritto di recesso o di risoluzione, forniscano informazioni incomplete o errate oppure non rimborsino al consumatore le somme da questi eventualmente corrisposte, **incorreranno in sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 20.000 euro**, aumentate in caso di reiterazione o recidiva, nonché **sanzioni amministrative accessorie** quali la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di recidiva reiterazione, la cessazione dell'attività.

Le disposizioni, contenute nel decreto in questione, entreranno in vigore **a partire dal 1° luglio 2018** e si applicheranno ai contratti conclusi a decorrere da tale data.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 62/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva \(UE\) 2015/2032 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 206/2005 \(Codice del consumo\) clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 79/2011 \(Codice del turismo\) clicca qui.](#)

2. TAX CREDIT LIBRERIE - Pubblicato il decreto che disciplina l'agevolazione - Domande entro il 30 settembre di ogni anno

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2018, il **Decreto 23 aprile 2018**, recante "**Disposizioni applicative in materia di credito di imposta, per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri**".

Il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo detta la disciplina del **credito d'imposta**, introdotto dall'articolo 1, commi da 319 a 321, della Legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018), a favore dei **rivenditori di libri al dettaglio**.

Il credito d'imposta è riconosciuto agli **esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati** che:

- hanno la sede legale nello spazio economico europeo;
- sono soggetti a tassazione in Italia in base alla loro residenza fiscale ovvero per la presenza sul territorio nazionale di una stabile organizzazione, a cui è riconducibile l'attività commerciale agevolata;
- sono in possesso di classificazione ATECO principale 47.61 o 47.79.1;
- hanno sviluppato nel corso dell'esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri (anche usati) pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

Il credito è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti *de minimis*, e comunque fino all'**importo massimo annuo di 20mila euro** per gli esercenti di librerie che non fanno parte di gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di **10mila euro** per gli altri esercenti (art. 2).

Il credito d'imposta sarà **parametrato** agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI, con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché all'imposta sulla pubblicità, alla tassa di occupazione di suolo pubblico, alle eventuali spese di locazione, alle spese per mutuo e contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente (art. 3).

Per il riconoscimento del **credito d'imposta** in oggetto, i beneficiari devono presentare, per **via telematica**, alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, **apposita domanda**, da redigersi sui modelli predisposti dalla stessa Direzione, corredandoli della documentazione richiesta.

Le istanze devono essere presentate **entro il 30 settembre di ogni anno**. Entro i trenta giorni successivi, la Direzione generale, verificata la disponibilità delle risorse, comunica ai soggetti interessati il riconoscimento del credito d'imposta spettante (art. 4).

All'articolo 5 del decreto è disciplinato l'**utilizzo del credito d'imposta**. E' previsto che il credito d'imposta:

- non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato comunicato l'importo spettante;
- deve essere indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento in quella relativa al periodo d'imposta in cui è utilizzato, indicando sia l'importo riconosciuto sia quello utilizzato

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (STP) - Dall'INPS chiarimenti sulla disciplina e sulle modalità di profilazione e censimento

L'INPS, con la **Circolare n. 77** del 1° giugno 2018, ha fornito chiarimenti sulla **disciplina delle società tra professionisti (STP)**, specificando che è consentita la costituzione di società per l'esercizio di **attività professionali** regolamentate nel sistema ordinistico secondo i **modelli societari** regolati dai Titoli V (riguardanti le società) e VI (riguardanti le società cooperative e le mutue assicuratrici) del Libro V del Codice civile.

La STP può assumere la **forma** di società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperativa.

Le **società cooperative di professionisti** sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.

Nel dettaglio, nella circolare vengono precisati:

- i **requisiti** che deve possedere l'atto costitutivo;
- i criteri e le modalità di **conferimento ed esecuzione dell'incarico** professionale;
- le **cause di incompatibilità** riguardanti la partecipazione del socio;
- gli **obblighi iscrivibili** nel Registro delle imprese;
- le modalità per effettuare il **censimento delle società** tra professionisti.

A proposito del censimento delle STP, viene precisato che lo stesso sarà effettuato in modalità differenti a seconda dell'Ordine al quale, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento, le medesime risultino iscritte.

In accordo con il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro, il censimento delle STP iscritte nella sezione speciale dell'Albo dei Consulenti del lavoro sarà garantito dalle informazioni presenti nella infrastruttura "**Porta di Dominio**" attraverso la quale verranno fornite tutte le informazioni che sono invece obbligatoriamente da inserire a cura delle Strutture territoriali ogniqualvolta si tratti di STP iscritte ad altri albi (commercialisti ed esperti contabili ed avvocati).

L'eventuale cancellazione della STP dall'Albo dei Commercialisti ed esperti contabili dovrà essere comunicata all'Istituto con le già concordate modalità di comunicazione di nuove abilitazioni, sospensioni o revoca dei professionisti.

In attesa che simili accordi vengano raggiunti con gli Ordini degli Avvocati, le verifiche periodiche dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati delle STP saranno effettuate mediante verifiche puntuali attraverso l'interrogazione del registro delle imprese.

All'atto della richiesta del PIN del rappresentante legale, le Strutture territoriali avranno cura di verificare che la STP sia censita mediante l'apposita funzionalità presente nella funzione Gestione Deleghe – Archivio censimento STP.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare INPS n. 77/2018 clicca qui.](#)

4. SANZIONI POS OBBLIGATORIO - Il Consiglio di Stato boccia lo schema di decreto del Ministero dello Sviluppo Economico - Niente sanzioni per chi non accetta i pagamenti con carta

Chi non accetta i pagamenti con carta non può essere sanzionato, perché l'ammenda non può essere imposta se non in base alla legge.

La Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, con **decisione n. 1446 del 1° giugno 2018**, ha così reso **parere negativo** in merito allo "**Schema di Regolamento sulla definizione delle modalità, dei termini e degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla mancata accettazione dei pagamenti mediante carte di debito e carte di credito**".

In sostanza, il provvedimento, previsto dal comma 5, dell'art. 15 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, così come modificato dall'art. 1, comma 900, lett. c), della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) e che doveva prevedere specifiche sanzioni pecuniarie amministrative in caso di mancata accettazione di pagamenti tramite carta di debito e carta di credito, **non può proseguire il suo corso**.

Tale decisione è stata presa a seguito di una richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico, con nota numero 7137 del 28 marzo 2018, in relazione allo schema di regolamento sopra menzionato.

Nella relazione di accompagnamento allo schema di decreto il Ministero dello Sviluppo Economico rammenta che la precedente disciplina, pur prevedendo l'obbligo del possesso da parte dei soggetti beneficiari degli strumenti in grado di consentire il pagamento tramite carta di debito e il conseguente obbligo di consentirne l'utilizzo agli utenti, **non prevedeva alcuna sanzione** in caso di mancata installazione del POS ovvero di mancata accettazione della carta di debito.

Tale carenza ha determinato, finora, la mancata applicazione dello specifico obbligo vanificando, di fatto, la previsione legislativa.

Nella relazione viene, inoltre, sottolineato che la norma primaria, nel rinviare al decreto attuativo la predisposizione della disciplina in materia di modalità, termini e importo delle sanzioni amministrative pecuniarie, anche in relazione ai soggetti interessati, **non ha fornito criteri e limiti specifici** quali: importo minimo massimo, indicazione dell'autorità competente ad irrogare la sanzione, procedure applicabili.

Di conseguenza, il Ministero dello Sviluppo Economico – ritenendo che l'obbligo di accettazione dei pagamenti con carte di debito/credito possa essere assimilato all'obbligo di accettazione della moneta legale "fisica" previsto dall'art. 693 del Codice Penale - ha previsto nel regolamento una **sanzione pecuniaria di 30 euro** per ogni pagamento elettronico rifiutato, **assimilando tale sanzione a quella prevista** dal citato articolo 693 del Codice penale che dispone che *"chiunque rifiuta di ricevere, per loro, monete aventi possesso dallo Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a 30 euro"*.

Il Ministero, quindi, ha dovuto far "riferimento a quanto già disposto dall'ordinamento nazionale vigente piuttosto che prevedere direttamente una nuova".

Il Consiglio di Stato, però, pur condividendo gli obiettivi della lotta al riciclaggio e all'evasione, rileva che il richiamo all'articolo 693 *"non è condivisibile sul versante strettamente giuridico"* in quanto *"nessuno può essere assoggettato a **sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione**"*.

Per i giudici, quindi, **il riferimento alle sanzioni** previste dall'art. 693 del codice penale **"non è rispettoso del principio costituzionale della riserva di legge in quanto carente di qualsiasi criterio direttivo, sostanziale e procedurale"**.

Infatti, sono **le leggi che devono prevedere gli elementi essenziali** della fattispecie che concorrono ad identificare la prestazione demandando, per contro, alle norme regolamentari la individuazione degli elementi non essenziali o secondari. Il Collegio ritiene pertanto che nel caso specifico *"la determinazione dell'entità della sanzione costituisca un elemento essenziale della fattispecie non integrabile su base regolamentare (non essendo sufficiente indicare il solo carattere amministrativo della sanzione)"*.

Il Consiglio di Stato, quindi, suggerisce di **ricercare la soluzione "all'interno dell'ordinamento giuridico che disciplina le attività commerciali e professionali"**. In altri termini, nel caso in esame potrebbe trovare applicazione una già esistente norma di chiusura, prevista dal vigente quadro giuridico di riferimento, che sanzioni un inadempimento di carattere residuale. *Che contempli, cioè, qualsiasi altra violazione di adempimenti legittimamente imposti nell'esercizio della arte, commercio o professione"*.

In definitiva, il Consiglio di Stato ha motivato il **parere negativo** in merito alla soluzione prospettata dal Ministero dello Sviluppo Economico, asserendo che:

- l'obiettivo di una **efficace lotta al riciclaggio, all'evasione e all'elusione fiscale** – da incentivare attraverso la completa perimetrazione del quadro giuridico di riferimento, anche mediante la sua omogeneizzazione – **"deve, però, necessariamente essere conseguito con l'adozione di provvedimenti rispettosi, sotto l'aspetto formale e sostanziale, dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico"**;

- il citato art. 15, comma 5, del D.L. n. 179/2012 non risulta conforme al principio costituzionale della riserva di legge sancito dall'art. 23 della Costituzione, **"in quanto carente di qualsiasi criterio direttivo, sostanziale e procedurale"**;

- l'individuazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico della sanzione prevista dall'art. 693 Codice penale **"configura una violazione insuperabile del principio della riserva di legge, oltre che del divieto di applicazione dell'analogia ai fini dell'individuazione della sanzione"**.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della Parere del Consiglio di Stato 1446/2018 clicca qui.](#)

5. SFALCI E POTATURE DA VERDE PUBBLICO - Contrasto della normativa italiana con la normativa europea - Per l'Antitrust escluderli dalla disciplina dei rifiuti può creare effetti distorsivi della concorrenza

La **disciplina che esclude dal regime dei rifiuti sfalci e potature da verde pubblico**, prevista dall'articolo 185, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dalla legge n. 154/2016, va abrogata al fine di eliminare potenziali effetti distorsivi nei mercati del trattamento degli scarti vegetali.

E' questo il contenuto della segnalazione (AS1512) che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha inviato al Parlamento e all'Associazione Comuni italiani il 22 maggio 2018 e pubblicata sul Bollettino AGCM n. 21 del 4 giugno 2018.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nella propria riunione del 15 maggio 2018, ha formulato alcuni **rilievi riguardo alle possibili distorsioni della concorrenza** derivanti dalla modifica all'art. 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), ad opera della legge 28 luglio 2016, n. 154 (recante "*Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale*"), che ha **ampliato il novero dei residui vegetali esclusi dal regime dei rifiuti**.

L'intervento trae origine da una segnalazione del Consorzio Italiano Compostatori che lamenta l'iniqua differenziazione prevista, in un disciplinare di gara per l'affidamento dei servizi di cura del verde pubblico di un Comune, per il conferimento degli scarti vegetali agli impianti di compostaggio rispetto al conferimento degli stessi scarti negli impianti a biomasse o all'utilizzo diretto in agricoltura.

L'Autorità, prendendo spunto dalla segnalazione ricevuta, intende formulare alcuni auspici di portata generale miranti ad una revisione della disciplina in materia di **esclusione dalla nozione di rifiuto degli scarti vegetali derivanti dalla cura del verde pubblico e privato**.

Come noto, ai sensi della **Direttiva 2008/98/CE** (c.d. Direttiva Quadro Rifiuti), gli sfalci e le potature possono avere due distinte provenienze: **da ambienti agricoli e forestali** (art. 2, lettera f)) e in questo caso non sono rifiuti, o **da ambienti urbani** e in questo caso sono rifiuti organici (art. 3, paragrafo 4).

Mentre i primi possono essere utilizzati direttamente in agricoltura, i secondi necessitano di vari trattamenti, tra cui l'igienizzazione e la sterilizzazione (ma anche la separazione da altri tipi di materiali) prima di essere riutilizzati.

In particolare, la citata direttiva (art. 3, paragrafo 4) definisce come «**rifiuto organico**» i "*rifiuti biodegradabili di giardini e parchi*", sottolineando l'importanza di "*facilitare la raccolta differenziata e l'idoneo trattamento dei rifiuti organici al fine di produrre composti e altri materiali basati su rifiuti organici che non presentano rischi per l'ambiente*", secondo una gerarchia dei rifiuti che incoraggi l'adozione di opzioni di riciclaggio e/o recupero con il miglior risultato ambientale complessivo (art. 4, paragrafo 2).

Diversamente, il Testo Unico Ambiente (art. 185, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006), come modificato dalla legge 28 luglio 2016, n. 154, **esclude gli sfalci e le potature dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti** consentendo pertanto l'utilizzo diretto in agricoltura del verde urbano (pubblico e privato) senza necessità di trattamento.

La disciplina interna, nella misura in cui contrasta con il diritto europeo, si presta – scrive l'AGCM – "**a distorsioni nella gestione delle risorse, a sfavore delle imprese che utilizzano gli scarti vegetali come input nell'ambito di filiere di riciclo tracciate e controllate, e quindi a un rischio di compromissione, a livello nazionale, di un corretto sviluppo dei diversi mercati attivati dalla raccolta differenziata.**

Segnatamente, l'esclusione degli scarti vegetali dalla definizione di rifiuti organici consente il loro impiego anche al di fuori dei percorsi autorizzati e tracciati previsti per i rifiuti, ossia le procedure di compostaggio previste per i rifiuti vegetali, con evidente difformità dei costi di trattamento gravanti sulle diverse filiere".

Come noto, infatti, le procedure previste per il trattamento degli scarti vegetali quali rifiuti comportano costi di trasformazione ben più elevati di quelli derivanti dal reimpiego diretto di tali materiali in agricoltura. Di conseguenza, la destinazione di tali scarti a impieghi meno costosi o che addirittura comportano un ricavo potrebbe determinare una **penalizzazione del settore del compostaggio**, unico a presentare requisiti di certificazione sui trattamenti adottati, sulla base dei criteri fissati dal decreto legislativo n. 75/2010 (contenente la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti).

L'Autorità **auspica quindi l'opportunità di abrogare l'attuale lettera f) del comma 1 dell'art. 185 del decreto legislativo n. 152/2006**, come modificata ad opera della legge 28 luglio 2016, n. 154, allineandone i contenuti a quanto previsto dalla pertinente normativa comunitaria, e in particolare dalla direttiva 2008/98/CE, **al fine di eliminare potenziali effetti distorsivi nei mercati del trattamento degli scarti vegetali**, e confida che i suesposti rilievi siano tenuti in adeguata considerazione.

LINK:

[Per scaricare il testo del Bollettino n. 21/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Direttiva 2008/98/CE clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della legge n. 154/2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 152/2006 clicca qui.](#)

6. SPLIT PAYMENT - Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate sulle alle novità in vigore dal 1° gennaio 2018 in merito alla platea dei soggetti coinvolti

L'Agenzia delle Entrate, con la **circolare n. 9/E del 7 maggio 2018**, ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina dello *Split payment* dell'IVA, a seguito delle modifiche apportate, con effetto dal 1° gennaio 2018, dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 148/2017, convertito dalla L. n. 172/2017, che ha sostituito il comma 1-bis dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 19872, allargando il perimetro dei soggetti coinvolti.

L'estensione dello *Split payment* alle nuove categorie di soggetti – chiarisce subito l'Agenzia – *“risponde all'obiettivo di rendere ancora più efficace l'azione di contrasto all'evasione in materia di imposta sul valore aggiunto”*.

Tale obiettivo viene perseguito ponendo a carico dei soggetti acquirenti, che presentano un grado di “fedeltà fiscale” maggiore dei loro fornitori nell'assolvimento degli obblighi di versamento dell'imposta, l'obbligo di versare l'imposta medesima addebitata dal fornitore direttamente all'Erario, in luogo del fornitore.

Con il **D.M. 9 gennaio 2018**, che ha modificato il D.M. 23 gennaio 2015, sono state, inoltre, ridefinite le modalità di attuazione della disciplina della scissione dei pagamenti, alla luce delle novità introdotte dal citato D.L. n. 148 del 2017.

Per l'esatta individuazione dei nuovi soggetti interessati, di cui al comma 1-bis dell'art.17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, occorre rifarsi – ricorda l'Agenzia - agli **elenchi pubblicati in data 19 dicembre 2017** dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi fatturate dal 1° gennaio 2018, e la cui imposta sia divenuta esigibile dalla medesima data.

Tanto premesso, la presente circolare illustra le novità in vigore dal 1° gennaio 2018. Per quanto non contemplato nella presente circolare, restano valide le indicazioni fornite con le circolari n. 1/E del 9 febbraio 2015, n. 15/E del 13 aprile 2015 e n. 27/E del 7 novembre 2017.

Ricordiamo che, con effetto dal 1° gennaio 2018, la disciplina della scissione dei pagamenti si applica alle **seguenti nuove categorie di soggetti**:

- *agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali (incluse le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona),*
- *alle fondazioni partecipate dalle amministrazioni pubbliche,*
- *alle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni,*
- *alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, da enti o società pubbliche per una quota non inferiore al 70 per cento;*

Nella circolare, tutte queste categorie di soggetti (**le aziende speciali, le aziende pubbliche di servizi alla persona, gli enti pubblici economici; le fondazioni; le società**) vengono analizzate nel dettaglio.

Oltre a questi soggetti vengono infine analizzate **fattispecie particolare**, quali: le società fiduciarie, le modalità di liquidazione dei compensi ed oneri accessori dovuti ai consulenti tecnici d'ufficio (c.d. CTU), che operano su incarico e come ausiliari dell'Autorità Giudiziaria.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare n. 9/E/2018 clicca qui.](#)

7. Estensione del sistema SIOPE+ anche alle Camere di Commercio a decorrere dal 1° gennaio 2019

Anche le Camere di Commercio, insieme ad altri 12 enti, a decorrere **dal 1° gennaio 2019**, dovranno ordinare gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo le **«Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+»** emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) il 30 novembre 2016, **per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE** gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, seguendo le **«Regole tecniche per il colloquio telematico di**

Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE.

Lo prevede il **Decreto 30 maggio 2018** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018), con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha dato **avvio al sistema di SIOPE+ per le camere di commercio, le unioni di comuni, le comunità montane, le università e altri enti.**

Il decreto prevede anche che **dal 1° novembre 2018** sarà reso disponibile un **ambiente di collaudo delle procedure di SIOPE+**, secondo le modalità previste dalle Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+.

I tesorieri e i cassieri degli enti coinvolti non potranno accettare disposizioni di pagamento trasmessi con modalità differenti da quelle previste dal presente decreto.

Ricordiamo che il **SIOPE** (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), è un **sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti** effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'ISTAT, in attuazione dall'articolo 28 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003), disciplinato dall'articolo 14, commi dal 6 all'11, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

Il SIOPE rappresenta uno **strumento fondamentale per il monitoraggio dei conti pubblici**, attraverso la rilevazione in tempo reale del fabbisogno delle amministrazioni pubbliche e l'acquisizione delle informazioni necessarie ad una più puntuale predisposizione delle statistiche trimestrali di contabilità nazionale, ai fini della verifica delle regole previste dall'ordinamento comunitario (procedura su disavanzi eccessivi e Patto di stabilità e crescita).

Partito nel 2003 con riferimento ai pagamenti del Bilancio dello Stato, il SIOPE è stato oggetto di una gestione sperimentale nel 2005 che ha coinvolto 49 enti tra Regioni, Enti locali ed Università.

I risultati positivi della sperimentazione hanno consentito l'avvio a regime del SIOPE nel 2006 per le Regioni, le Province, i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e le Università.

L'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), ha previsto **l'evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+**, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva, di seguire l'intero ciclo delle entrate e delle spese.

Gradualmente, il SIOPE+ è destinato ad essere esteso a tutte le Amministrazioni pubbliche individuate nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1 comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata al sistema SIOPE e SIOPE+ clicca qui.](#)

8. SCRITTURE CONTABILI - Occultamento e distruzione sono reato - Non è reato l'omessa tenuta - Sentenza della Corte di Cassazione

Per il reato di occultamento e distruzione delle scritture contabili occorre la preesistenza delle scritture contabili, in quanto la semplice omessa tenuta dei registri non costituisce illecito penale tributario.

A precisarlo, è la **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 26247, depositata il giorno 8 giugno 2018** secondo la quale la realizzazione di un reato, richiede la completa corrispondenza tra gli elementi costitutivi della fattispecie e quelli dell'evento compiuto dal soggetto interessato e quindi l'elemento oggettivo (il fatto), quello soggettivo (il dolo o la colpa), ed i presupposti.

Un imprenditore era indagato per aver **occultato e distrutto le scritture contabili**, violando l'art. 10 del D.Lgs 74/2000 (recante "*Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205*"),

All'esito delle indagini, questi era di fatto ritenuto l'effettivo responsabile del delitto, in quanto la documentazione non era stata rinvenuta, pertanto veniva condannato in primo grado dal Tribunale.

La difesa del contribuente impugnava la predetta pronuncia, ma la condanna era confermata anche in appello.

Avverso la predetta decisione l'imprenditore proponeva ricorso in Cassazione, per lamentare l'insussistenza della condotta, in ragione del fatto che il reato attribuito per poter essere commesso, richiede la materiale istituzione della contabilità in seguito alla produzione di reddito.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha accolto il ricorso dell'imputato. In particolare, i giudici di legittimità chiariscono che il reato previsto dall'art. 10 (rubricato "Occultamento o distruzione di documenti contabili") del D.Lgs 74/2000 (come successivamente modificato dall'art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 158/2015) presuppone l'istituzione della documentazione contabile, ma **non contempla la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili**. Infatti, prosegue la Corte, il reato mira a reprimere le condotte poste in essere da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, mediante **l'occultamento o la distruzione in tutto o in parte delle scritture contabili o dei documenti**, dei quali ne è obbligatoria la conservazione, in modo da impedire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari, **provvede appunto alla sottrazione o all'occultamento delle scritture contabili**.

Ne consegue – secondo i giudici - che la condotta del reato non può sostanzarsi in un mero comportamento omissivo, ovvero il non aver tenuto le scritture contabili, ma richiede, ai fini dell'integrazione della fattispecie penale, un elemento ulteriore a contenuto commissivo: l'occultamento e la distruzione dei documenti contabili pre-esistenti.

Nel caso di specie, **il semplice fatto di non reperire le scritture contabili, non è sufficiente ai fini della realizzazione del reato**, quindi ne segue l'accoglimento del ricorso ed alla pari l'annullamento della sentenza.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 26247/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 74/2000 clicca qui.](#)

9. ANTIMAFIA - I soggetti da sottoporre a controlli nei casi di consorzio - Discrezionalità del Prefetto - Nota del Ministero dell'Interno

A prescindere dalla misura della partecipazione al consorzio, **spetta al Prefetto**, nell'esercizio di un potere valutativo espressione di ampia discrezionalità, procedere ad un approfondimento della vicenda associativa in presenza di indici sintomatici della comunanza di interessi criminali o di un illecito disegno di asservimento dello strumento consortile agli obiettivi delle organizzazioni mafiose.

Una diversa soluzione consentirebbe a singoli imprenditori già attinti da sospetti di permeabilità mafiosa e, dunque, estromessi dal perimetro dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, di eludere il divieto ricorrendo allo schermo di copertura del consorzio.

Lo ha ricordato il Ministero dell'Interno, con **Nota del 25 maggio 2018, Prot. N. 11001/119/20(8)-A** indirizzata ad una Prefettura che aveva chiesto indicazioni in ordine alle modalità di rilascio dell'informazione antimafia richiesta per un **consorzio con attività esterna**, evidenziando la complessità dei relativi accertamenti in relazione al numero, spesso rilevante, degli operatori che ne fanno parte.

Per risolvere la questione prospettata è necessario – scrive il Ministero – "*prendere in esame innanzitutto l'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che, alla lett. b), fa esplicito richiamo a questa specifica tipologia di soggetto economico. Tale disposizione, per i consorzi con attività esterna, stabiliva l'obbligo di acquisire la documentazione antimafia per i soli consorziati con una certa partecipazione al consorzio*".

Tale soglia, ricorda il Ministero, è stata prima eliminata per effetto dell'art. 27, della legge 17 ottobre 2017, n. 161 (facendo riferimento "*al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione e a ciascuno dei consorziati*"), e successivamente fissata al 5 per cento dall'art. 1, comma 244, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, (legge di bilancio 2018).

Pertanto, attualmente la citata lett. b) del comma 2, dell'art. 85, del D.Lgs. n. 159/2011, recita testualmente "*per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento*";

Da qui, conclude il Ministero, "*La previsione normativa va, pertanto, interpretata nel senso che, in siffatta ipotesi, il legame consortile non può essere derubricato ad impegno occasionale, instabile o ininfluyente, con la conseguente necessità di procedere a tutte le indagini del caso a prescindere dal numero degli operatori interessati*".

Fatta questa premessa circa la ratio della disposizione in argomento, il Ministero ricorda che l'art. 85 del Codice antimafia, nell'individuare i "**soggetti sottoposti alla verifica antimafia**", fa riferimento solo a coloro per i quali le figure di cui all'art. 83 del medesimo Codice devono richiedere la relativa documentazione, che sono: "*le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese*

comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici”.

Ma altra cosa è l'insieme più esteso di quelli che possono essere sottoposti a controllo per iniziativa prefettizia. Ed infatti, l'art. 91, comma 5, del D.Lgs. n. 159/2011, riguardo ai poteri officiosi del Prefetto, prescrive che questi **“estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa”**.

LINK:

[Per scaricare il testo della Nota del Ministero dell'Interno clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del codice delle leggi antimafia clicca qui.](#)

Notizie in breve

1) L'INPS, con il **Messaggio n. 2181 del 30 maggio 2018**, ha reso noto che sono stati ulteriormente sospesi i **versamenti previdenziali e assistenziali** nelle Regioni colpite dal sisma nelle date del **24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017**.

Alla luce del D.L. n. 55/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio scorso, l'INPS si allinea alla **nuova proroga** fissata al **31 gennaio 2019**, spostando il precedente termine del 31 maggio 2018.

Il documento in analisi rende noto che potranno essere **interrotti i pagamenti delle rateazioni già presentate e/o convalidate**; al contrario, il termine per la ripresa dei versamenti contributivi in **un'unica soluzione rimane ex lege al 31 maggio 2018**, salvo modifiche che possono intervenire in sede di conversione del Decreto Legge in oggetto.

Infine, il Messaggio fornisce chiarimenti sui termini per la **notifica delle cartelle di pagamento** e per la **riscossione delle somme** risultanti dagli atti di cui agli artt. 29 e 30, D.L. n. 78/2010, nonché sulle **attività esecutive** da parte degli Agenti della Riscossione e sui **termini di prescrizione e decadenza** dell'attività degli Enti creditori che sono **sospesi dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018**.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio INPS 2181/2018 clicca qui.](#)

2) Con un comunicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto che il comitato per l'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, ai sensi dell'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ha predisposto **l'elenco delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi radiati dall'Albo nazionale dalla data della sua istituzione al 31 dicembre 2017** perchè prive dei requisiti o delle condizioni previste dal comma 7 o perchè soggette all'applicazione del comma 9.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

3) Con un comunicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che con **decreto del direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 maggio 2018**, sono state determinate le **retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 2018**.

Il documento contiene in allegato una tabella in cui sono stabiliti i contributi delle prestazioni previdenziali per i **piccoli coloni** e i **compartecipanti familiari** delle singole province nelle misure fissate per la categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato.

Il **reddito medio convenzionale giornaliero** previsto per gli iscritti alla gestione ex art. 28, della L. 9 marzo 1989, n. 88, è fissato, per l'anno in corso, nella misura di **57,60 euro**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Con la **Circolare n. 9 del 1° giugno 2018** (pubblicata il 6 giugno 2018), l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito al proprio personale addetto alla vigilanza le **indicazioni operative** relative alla **possibile interferenza tra attività di vigilanza e di certificazione dei contratti di lavoro**.

Il documento, nello specifico, illustra i casi in cui:

- l'attività ispettiva è **in pendenza di certificazione**, distinguendo tra i controlli iniziati successivamente alla presentazione di una istanza di certificazione e quando sono precedenti alla stessa;
- venga **impugnata la certificazione**, se, terminata l'attività di vigilanza, l'ispettore ravvisi dei vizi inerenti all'errata qualificazione del contratto ovvero alla difformità tra programma negoziale certificato e la sua attuazione successiva.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INL n. 9/2018 clicca qui.](#)

5) E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2018, il **Decreto Legislativo 11 maggio 2018, n. 63**, attuativo della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla **protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate** (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti.

Il decreto, aumentando la tutela per i segreti commerciali, apporta **modifiche rilevanti sia al codice penale** (art. 9) **che al codice della proprietà industriale**, di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (artt. 2 – 8), nonché introduce disposizioni a tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari.

L'art 98 del codice di proprietà industriale, come sostituito dall'odierno decreto, definisce i **segreti commerciali** come «*le informazioni aziendali e le esperienze tecnico – industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore*», quando le funzioni siano segrete e abbiano valore economico.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2018, il **D.P.C.M. 23 aprile 2018** che disciplina il contributo denominato **“Sport Bonus”**.

Il decreto reca le disposizioni di attuazione del contributo, sotto forma di credito d'imposta di cui all'art. 1, commi da 363 a 366, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per **interventi di restauro o ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici**, ancorchè destinati ai soggetti concessionari.

Il bonus è riconosciuto a tutte le imprese, esercitate in forma individuale e collettiva, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti, nel limite del **tre per mille dei ricavi annui**, nella misura del 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 e finalizzate alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici.

Il credito d'imposta sarà **utilizzabile esclusivamente in compensazione**, in tre quote annuali di pari importo in ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ufficio per lo sport dell'elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito medesimo.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Con il **decreto 3 aprile 2018**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha provveduto al **biennale aggiornamento delle tariffe** dovute per i **servizi resi dal personale del Corpo delle Capitanerie di porto per l'attività di ispezione delle navi e di certificazione del lavoro marittimo**.

Le spese relative all'espletamento delle attività previste dal presente decreto sono a carico dell'armatore o del raccomandatario marittimo, o di altro suo rappresentante, in solido con il proprietario della nave e gli importi delle relative tariffe sono quelle indicati nell'allegato I al presente decreto.

Il pagamento degli importi dovuti si effettua, prima dell'erogazione delle prestazioni, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio ovvero tramite versamento su conto corrente postale ad essa intestato.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) **Un milione di euro** - a partire dal 2018 - per la **promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario**. Lo prevede il **decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 5 giugno 2018** (pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale n. 133 dell' 11 giugno 2018), che reca i criteri di reparto del Fondo previsto dall'art. 22, comma 7-quater della legge 21 giugno 2017, n. 96, di conversione del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017.

Le risorse sono destinate anche alla **riorganizzazione e all'incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari provinciali e comunali per il 70% e scolastici per il 30%**.

Entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del direttore generale biblioteche e istituti culturali, verranno assegnate le risorse. Entro la predetta data, i potenziali beneficiari dovranno presentare un'**apposita istanza**, utilizzando una precisa modulistica, accompagnata da un **progetto dettagliato degli interventi da realizzare**.

Le risorse saranno ripartite **proporzionalmente alle istanze ricevute**, fermo rimanendo che ciascun sistema bibliotecario non potrà ricevere più del 10% dell'ammontare complessivamente destinato”.

Entro il 31 marzo dell'anno successivo dovrà, infine, essere presentato un **rendiconto dettagliato sull'utilizzo delle risorse** assegnate ai oggetti beneficiari.

Per la sola annualità 2018, le istanze per l'accesso al Fondo possono essere presentate **entro il 12 luglio 2018**, compilando una richiesta secondo uno dei fac-simili allegati al presente decreto (allegato 1 e allegato 2).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) È online la **15^a edizione del rapporto trimestrale sui trend demografici e le performance economiche delle Startup innovative italiane**, che presenta dati aggiornati al 31 marzo 2018.

Per la prima volta, le Startup innovative vengono raffrontate a una popolazione con caratteristiche analoghe sul piano anagrafico e dimensionale, vale a dire le altre società di capitali costituite da meno di 5 anni e con un fatturato inferiore ai 5 milioni di euro, due dei requisiti propri della definizione di startup innovativa di cui al D.L. n. 179/2012.

Il rapporto, realizzato congiuntamente dal Ministero dello Sviluppo Economico e da InfoCamere, in collaborazione con Unioncamere, contiene numerose altre informazioni sulla distribuzione geografica e settoriale delle Startup, sull'occupazione da esse creata, nonché i principali dati di bilancio riferiti all'esercizio 2016.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

10) **Al via la terza edizione della Settimana Anticontraffazione, che si terrà dal 18 al 24 giugno**, promossa dal Ministero dello sviluppo economico (Direzione Generale per la lotta alla contraffazione- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).

Anche quest'anno la settimana vedrà iniziative, conferenze e approfondimenti su tutto il territorio nazionale per sensibilizzare e rendere i cittadini e le imprese, attraverso i propri comportamenti e le proprie scelte, **protagonisti attivi nella lotta alla contraffazione**.

La terza edizione, che ha come slogan "**La lotta al falso passa anche da te**", prevede anche la realizzazione di una mostra presso la sede del Ministero dello Sviluppo Economico (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Via San Basilio 14, Roma) a cura del Museo del Vero e del Falso per presentare "visivamente" l'informazione e promuovere la presa di coscienza dei danni provocati dal mercato dei fake.

L'esposizione, dedicata in particolare al **mondo dei giocattoli e a quello dell'abbigliamento e pelletteria**, mette a confronto i prodotti originali e sicuri con i prodotti contraffatti forniti dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane. La mostra verrà inaugurata il 18 giugno; l'ingresso è gratuito, l'orario di apertura è dalle 10 alle 17.

In contemporanea e per tutta la settimana si svolgerà una **campagna nazionale con spot televisivi** ("**Chi paga il prezzo della Contraffazione?**"), affissioni di manifesti e distribuzione di brochure.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

Lo sapevi che ...

... DAL 1° LUGLIO 2018 SCATTA IL DIVIETO DI CORRISPONDERE LA RETRIBUZIONE IN CONTANTI ?

Dal prossimo 1° luglio 2018 è fatto divieto ai datori di lavoro o committenti di corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

A stabilirlo è la **legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018)** all'art. 1, commi 910 – 914.

Secondo quanto stabilito al comma 910, i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la **retribuzione, nonché ogni anticipo di essa**, attraverso una **banca** o un **ufficio postale** con uno dei seguenti mezzi:

a) *bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;*

b) *strumenti di pagamento elettronico;*

c) *pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;*

d) *emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il*

pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Dunque, la possibilità di corrispondere lo stipendio in contanti resta possibile esclusivamente se il pagamento avviene presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro è titolare di un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.

Per **rapporto di lavoro**, secondo quanto stabilito al comma 912, si intende “**ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. ...**”.

In tale ambito rientrano: **i contratti a tempo indeterminato; i contratti a tempo determinato; i contratti parziali, part time e di apprendistato; i contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative in base alla legge n. 142/2001; i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.**

Secondo quanto stabilito al comma 913, **restano esclusi** dall'ambito di applicazione del divieto di pagamento in contanti: **i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni; il lavoro domestico; i rapporti rientranti nell'ambito di applicazione dei CCNL per gli addetti a servizi familiari e domestici.**

L'obbligo di utilizzare solo mezzi di pagamento tracciabili non dovrebbe riguardare il pagamento di altre forme di reddito che non derivano da rapporti di lavoro quali, ad esempio: borse di studio, attività di amministratore di società, compensi per lavoro autonomo occasionale (contratto d'opera) e neppure i rimborsi spese per trasferte e/o trasferimenti e gli anticipi di spese per conto del datore di lavoro o del committente, in quanto sono somme che non rappresentano una retribuzione sia a livello fiscale che previdenziale.

Secondo quanto stabilito nell'ultimo periodo del comma 913, al datore di lavoro o committente che viola il divieto di pagamento in contanti si applica una **sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.00,00 euro a 5.000,00 euro.**

L'accertamento dell'illecito amministrativo spetta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, agli ispettori del lavoro e, dato che la violazione costituisce illecito economico-finanziario, rientrano tra i soggetti controllori anche la Guardia di finanza e i funzionari dell'Agenzia delle Entrate.

Segnaliamo che con la **circolare n. 2 del 25 gennaio 2018**, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha illustrato le varie disposizioni dettate dalla legge di bilancio 23018 in materia di lavoro e legislazione sociale.

LINK:

[Per scaricare il testo della legge n. 205/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INL n. 2/2018 clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

I provvedimenti scelti per voi
(DAL 1° AL 12 GIUGNO 2018)

1) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Decreto 9 maggio 2018, n. 58: Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. (Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero della Salute - Decreto 23 marzo 2018: Ordinamento della professione di psicologo. (Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 60: Attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio. (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero della Salute - Decreto 23 marzo 2018: Ordinamento della professione di chimico e fisico. (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 62: Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio. (Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero della Salute - Decreto 23 marzo 2018: Ordinamento della professione di biologo. (Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Decreto Legislativo 11 maggio 2018, n. 63: Attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti. (Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2018: Disciplina del contributo denominato «Sport Bonus». (Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Decreto 23 aprile 2018: Disposizioni applicative in materia di credito di imposta, per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri. (Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Decreto 3 aprile 2018: Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal personale del Corpo delle capitanerie di porto per le attività di ispezione e di certificazione sul lavoro marittimo. (Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11) Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 65: Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione. (Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

12) Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Decreto 5 giugno 2018: Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario - Disciplina dell'assegnazione delle risorse per l'anno 2018. (Gazzetta Ufficiale n. 133 del 11 giugno 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

13) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 30 maggio 2018: Avvio di SIOPE+ per le camere di commercio, le unioni di comuni, le comunità montane, le università e altri enti. (Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

14) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 29 maggio 2018: Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE da parte delle Autorità di sistema portuali. (Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018 – Suppl. Ord. n. 30).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
UNIONE EUROPEA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 1° AL 12 GIUGNO 2018)

1) Decisione (UE) 2018/813 della Commissione del 14 maggio 2018, relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore dell'agricoltura a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 145/1 del 8 giugno 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

Perdonami se ti ricordo quello che diceva un vecchio maestro di vita:

**Ci sarà sempre una penna
per **scrivere il futuro.**
Ma non ci sarà mai una gomma
per **cancellare il passato !****